

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 70

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TERZONI, DEIANA, FEDERICO, DAGA, D'IPPOLITO, ILARIA FONTANA, LICATINI, ALBERTO MANCA, MARAIA, MICILLO, RICCIARDI, VARRICA, VIANELLO, VIGNAROLI, ZOLEZZI

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di esercizio delle funzioni di guardiaparco da parte dei dipendenti degli organismi di gestione di aree naturali protette ai fini della sorveglianza sui territori delle medesime

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 394 del 1991, con la quale sono stati dettati i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, ha rappresentato un notevole passo in avanti nel modo di pensare e concepire il bene comune « ambiente » nel nostro Paese. Essa ha introdotto e normato i concetti di promozione, conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale estendendo la tutela ad ambiti che l'articolo 9 della Costituzione non aveva previsto in modo esplicito, ma che è avvenuta attraverso una progressiva evoluzione interpretativa da parte della Corte costituzionale: tra le decisioni più significative si ricordano le sentenze 29 dicembre 1982, n. 239, 1° aprile

1985, n. 94, e 3 marzo 1986, n. 39. A ventisette anni di distanza si avverte la necessità di intervenire per riportare all'attualità alcuni passaggi della legge adattandola alle nuove esigenze e introducendo modifiche che, seppur marginali e a prima vista poco incisive, risultano utili, se non indispensabili, per lasciare intatta la sua capacità di incidere sulla tutela dei beni naturali racchiusi all'interno dei confini delle aree protette. Uno degli aspetti che con questa proposta di legge si intende aggiornare è quello relativo all'organizzazione delle attività di vigilanza e alle funzioni degli organi preposti a tale scopo. Nel testo originale alla definizione del concetto di vigilanza e sorveglianza delle aree pro-

tette nazionali e regionali non fa seguito una precisa definizione delle qualifiche e dei compiti del personale addetto. Questa mancanza di chiarezza provoca rallentamenti nelle attività e uno stato di perenne disagio per i guardiaparco attualmente in servizio sul territorio italiano.

Negli anni al guardiaparco sono state assegnate numerose funzioni che vanno al di là della normale attività di vigilanza e sorveglianza. Il guardiaparco oggi è chiamato alla tutela dell'ambiente non solo sotto il profilo giudiziario ma anche per la difesa diretta mediante attività di antincendio, recupero della fauna, protezione civile e altre e sempre più spesso svolge il compito non meno importante di formazione delle nuove generazioni attraverso attività di educazione ambientale. Inoltre è spesso coinvolto nei progetti di ricerca scientifica offrendo collaborazione agli esperti nei diversi settori delle scienze ambientali e naturali.

Inoltre non sono rari i casi in cui sono le stesse procure della Repubblica che, riconoscendo ai guardiaparco un'elevata specializzazione sulla legislazione ambientale

e una solida conoscenza del territorio e degli aspetti e delle dinamiche sociali che lo caratterizzano, affidano loro attività di indagine complesse.

Ad oggi la figura del dipendente pubblico guardiaparco è presente in due parchi nazionali, il Parco nazionale del Gran Paradiso e il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, ma anche in numerose aree protette regionali, presentando però qualifiche non omogenee. Appare quindi necessario proporre un'omologazione dei termini e delle qualifiche.

Gli articoli della legge n. 394 del 1991 dei quali si propone la parziale modifica sono il 21 e il 27. Con questi due interventi si inserisce il termine di guardiaparco riconoscendone la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, consentendo una più stretta e organica collaborazione con il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri nelle funzioni di sorveglianza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dai seguenti:

«2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale o nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Per l'espletamento di tali servizi e di ogni altro servizio affidato al Comando medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuati le strutture e il personale del Comando da trasferire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo. Il decreto determina, altresì, i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza.

2-bis. Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale o nazionale possono essere affidati compiti di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e ad essi è conferito lo *status* giuridico di guardiaparco e l'equiparazione giuridica e funzionale al personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, nel territorio di propria competenza.

2-ter. Ai guardiaparco sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti e nei limiti territoriali delle aree naturali protette attribuite alla loro competenza e delle relative aree contigue, nonché nei SIC e nelle ZPS individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi di gestione dell'area naturale protetta e degli enti locali che ricadono nell'area naturale protetta ».

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dai seguenti:

« 2. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

2-bis. Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree naturali protette regionali possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri. Ad essi è conferito lo *status* giuridico di guardiaparco ed è riconosciuta l'equiparazione giuridica e funzionale al personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, nel territorio di propria competenza.

2-ter. Ai guardiaparco dei parchi e delle aree naturali protette sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza nei limiti territoriali dei territori attribuiti alla loro competenza, nonché nei SIC e nella ZPS qualora la tutela sia affidata all'ente gestore del parco. Ai guardiaparco è altresì affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta, nonché da ogni altra disposizione delle regioni, degli organi di gestione dei parchi o delle aree naturali protette e degli enti locali che ricadono in tali territori ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0001680